

STATUTO

ABC...ZETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO D'ADDA MI VIA VERDI
6/A

Numero REA: MI - 2027150

Codice fiscale: 08450820967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO NN. 61510/15452 DI REPERTORIO

STATUTO

Art.1 - Denominazione

La cooperativa costituita ai sensi dell'art.1 della Legge 8 novembre 1991, 381 (lettera A), è denominata:

"ABC...ZETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Cassano d'Adda (MI).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recedere.

Art.4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata; più propriamente la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive, la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione e i contratti a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non soci: al fine del conseguimento dello scopo sociale, la società può pertanto svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art.5 - Oggetto

In conformità agli interessi ed ai requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'erogazione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art.1 1° comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed in particolare l'attività di assistenza infermieristica sia ospedaliera che domiciliare, diurna o notturna, di accompagnamento pazienti, di disbrigo pratiche ospedaliere o assistenziale di istituzione e gestione di poliambulatori e quant'altro inerente alle suddette attività.

La Cooperativa svolgerà i servizi predetti sia per pubbliche amministrazioni che per privati, sia direttamente che attraverso organismi consortili dei quali la Cooperativa fa parte.

La Cooperativa in particolare ha per oggetto:

- l'assistenza generale domiciliare, ambulatoriale e/o presso altre strutture di accoglienza e/o scuole agli anziani, all'infanzia o adolescenza, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, ai lungo degenti, orfani, extracomunitari, profughi, menomati e a tutti coloro che per malattia si trovino in stato di necessità o di bisogno o di emarginazione, attraverso l'attuazione di prestazione e servizi a carattere psicologico e socio-sanitario, per la prevenzione diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti di cui sopra.

L'assistenza in questione sarà offerta anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di ricovero, centri clinici ed altri centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione;

- l'assistenza ed il sostegno nei confronti delle ragazze madri e dei loro figli, in strutture pubbliche o private da gestire da parte della Cooperativa con personale qualificato. Per tale attività la Cooperativa si propone anche come centro di accoglienza periodica con gestione delle strutture stesse;
- la sensibilizzazione all'interno delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- la promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- il trasporto degli infermi;
- la realizzazione e la gestione di centri estivi, per anziani, minori, svantaggiati e disabili;
- l'istituzione e la gestione di centri per anziani autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette attraverso centri polivalenti, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, case protette;
- l'istituzione e la gestione di servizi e centri di cura e riabilitazione;
- l'istituzione e la gestione di centri di cura e riabilitazione psichiatrica;
- il servizio di pronto intervento sociale, di telefonia sociale, teleassistenza e tele-soccorso a favore di anziani, disabili e più in generale a favore di soggetti che vivono situazioni di criticità;
- lo svolgimento di servizi sociali professionali;
- il servizio di affidamento adulti, minori ed anziani;
- i servizi socio-educativi per la prima infanzia, con particolare riguardo ai progetti innovativi e sperimentali;
- l'istituzione e la gestione di asili nido;
- i servizi di contrasto della povertà e della devianza;
- i servizi educativi per il tempo libero;
- gli interventi educativi di strada;
- i servizi di integrazione sociale per disabili;
- l'istituzione e la gestione di centri atti allo studio e al recupero per minori a rischio della microcriminalità e dell'abbandono scolastico, anche attraverso statistiche e monitoraggio presso scuole, enti sociali ed assistenti sociali;
- la formazione ed il collocamento professionale di operatori infermieristici e socio assistenziali comunitari ed extracomunitari.

La società per il raggiungimento dei suoi scopi sociali potrà altresì:

- effettuare la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso, titolo esemplificativo, la gestione di mense aziendali, scolastiche ed ospedaliere;
- provvedere alla realizzazione e alla gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali e residenziali provvedendo alle attività connesse (pulizia, sanificazione e gestione parcheggi);
- prestare servizi a imprese che operano nell'ambito sanitario e parasanitario.

La Cooperativa ha inoltre per oggetto l'attività di erogazione di formazione e l'erogazione di servizi educativi. A titolo esemplificativo la Cooperativa provvede:

- all'attività di orientamento e formazione professionale realizzati anche con risorse pubbliche e destinati a concludersi con rilascio di certificazioni riconosciute;
- ad attività formative anche non finanziate con risorse pubbliche, per l'esercizio

delle quali sia previsto l'obbligo di accreditamento da normative Regionali, Nazionali e Comunitarie.

- alla gestione ed erogazione di programmi di educazione continua in medicina (ECM) attribuendo i crediti formativi;
- alla realizzazione di corsi di formazione professionale;
- allo svolgimento di servizi di formazione continua e permanente relativi ai percorsi destinati a soggetti occupati, compresi i titolari e soci di impresa, soggetti in Cassa Integrazione Guadagni e mobilità, inoccupati, inattivi e disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione nonché apprendisti che abbiano assolto il Diritto Doveri Informazione Formazione.

La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresi il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi e la partecipazione a gare ed appalti, pubblici o privati.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art.6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n° 142\2001 e successive modificazioni ed integrazioni della medesima.

Tale regolamento interno relativo ai soci lavoratori deve essere approvato nei modi e nei termini di legge.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

I soci della cooperativa possono essere:

soci fondatori; soci cooperatori; soci finanziatori; soci sovventori; soci volontari.

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Possono essere soci persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuti i diciotto anni di età, che condividano gli scopi sociali e collaborino per il loro raggiungimento, che esercitino o siano in grado di acquisire professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare correttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

In ragione dello scopo sociale della cooperativa è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare il limite previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo sei ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo - socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in se-

de di approvazione del bilancio,

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a. la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b. la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
- c. la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- d. la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente e la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente; Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende esclusivamente il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il recesso. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di eventuali strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 18 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 21 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- a) alla riserva straordinaria;
- b) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- c) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 22 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art. 23 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali ovvero unicamente diritti patrimoniali.

Qualora venissero emessi strumenti finanziari partecipativi, questi attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori.

Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nelle società per azioni in quanto compatibili.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna. I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di gestione.

Trasferibilità delle quote

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di gestione. Il socio finanziatore che in-

tenda trasferire le quote, deve comunicare al Consiglio di gestione il proposto acquirente; il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea, il socio finanziatore, non può trasferire le quote ai soci ordinari.

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto tanto del valore nominale quanto della quota parte di riserve divisibili, compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, compresa la riserva da sovrapprezzo.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo

ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dal codice civile e dal presente Statuto.

Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari nel rispetto dell'art. 2483 del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, ne saranno stabiliti i vari criteri.

Art. 24 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 25 - Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei

luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere comunicato ai soci e agli altri aventi diritto con qualunque mezzo ivi inclusa, mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione: alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. I soci cooperatori persone giuridiche hanno un voto. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Art.28 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di sub delega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art. 29 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina;

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai i cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca e/o dimissioni o per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina cadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio la loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 30 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti

ti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argo all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c. Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori

Art. 32 - Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 33 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione.

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla liberazione di nomina.

Art. 35 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 36 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 37 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il Sindaco unico o il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge la nomina e' obbligatoria. Il collegio si comporrà

di tre membri effettivi e due supplenti. Si applicano, oltre alle specifiche disposizioni in materia di società cooperativa, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art.38 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nel termine di legge.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 39 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risulta dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lett.d) c.c.

F.to Riccardo Maria MAGELLI

F.to Guido DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da imposta di bollo. Registrato a Bergamo il 2 febbraio 2024 al n. 4545 Serie 1T.